

Associazione per il Dialogo in Italia

Statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'associazione culturale ONLUS denominata «Associazione per il dialogo in Italia» (di seguito Associazione) quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, culturale conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni. Essa è costituita senza limiti di durata e può operare sia in Italia che all'estero.
2. L'Associazione potrà utilizzare anche l'acronimo «AxD».
3. L'Associazione ha sede legale in Firenze.

Articolo 2 – Finalità

1. Scopo dell'Associazione è la promozione dello studio, della ricerca, del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. Per questo l'Associazione si inserisce nel percorso iniziato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, in particolare dal decreto *Unitatis redintegratio* e dalla dichiarazione *Nostra aetate*, e dalla sua recezione. L'Associazione intende promuovere il dialogo fra persone, istituzioni accademiche, Enti sia a livello locale che internazionale.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3 – Attività

1. L'Associazione persegue le sue finalità attraverso:
 - a. l'organizzazione di attività di studio e di ricerca;
 - b. l'organizzazione di congressi, convegni, seminari, master universitari e corsi di aggiornamento;
 - c. la realizzazione di incontri periodici che possono avere carattere regionale, nazionale e internazionale;
 - d. la promozione di lavori interdisciplinari con altre associazioni culturali e scientifiche;
 - e. la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative in formato cartaceo e digitale;
 - f. il sostegno al Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia per la conservazione e lo studio della memoria storica e per la promozione della conoscenza dello stato del dialogo in Italia;
 - g. la pubblicazione del periodico *Veritas in caritate. Informazioni dall'Ecumenismo in Italia*;
 - h. la redazione e l'aggiornamento di un portale per la promozione del dialogo con la creazione di una biblioteca digitale.
2. L'Associazione, inoltre, può promuovere e realizzare attività in collaborazione con altri Enti che abbiano finalità di promozione culturale, di ricerca e di insegnamento, purché siano compatibili con le proprie finalità statutarie.

Articolo 4 – Soci

1. I soci si distinguono, in fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, in ordinari e sostenitori a seconda dell'entità della quota annuale e in onorari per particolari benemeritenze nel campo della promozione della cultura del dialogo in Italia.
2. I soci fondatori compongono il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Domanda di adesione

1. La domanda di adesione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo e deve essere accompagnata dal curriculum vitae del richiedente.

2. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, l'accettazione della domanda di adesione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, l'adesione di soci onorari.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
2. I soci sono tenuti a versare, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, la quota annuale, il cui importo è determinato dal Consiglio stesso.
3. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale possono partecipare all'Assemblea Generale. All'Assemblea dei soci possono partecipare anche tutti i soci onorari.
4. I soci fondatori, sostenitori e ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva.
5. I soci onorari non hanno diritto di voto né capacità elettorale attiva e passiva.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

1. L'appartenenza all'Associazione viene meno:
 - a. per dimissioni del socio, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b. in seguito al mancato versamento, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, della quota annuale per due anni consecutivi;
 - c. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a motivo di azioni incompatibili con le finalità e le attività dell'Associazione. In tali casi, entro trenta giorni dalla delibera e mediante domanda scritta indirizzata al Presidente, il socio escluso può chiedere che la decisione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sia sottoposta al giudizio dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
2. Coloro che per qualsiasi motivo hanno perso la qualifica di socio non possono esigere alcun compenso per eventuali servizi resi all'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
3. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. il Consiglio Direttivo;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore;
 - d. l'Assemblea dei soci.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. I membri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo e il funzionamento dell'Associazione.
3. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo viene eletto il Presidente e il Direttore. Le elezioni avvengono a scrutinio palese e per essere eletto occorre il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente:

- a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b. cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c. cura i rapporti con le istituzioni religiose, accademiche, culturali, politiche;

- d. convoca il Consiglio Direttivo e ne stabilisce la proposta di ordine del giorno;
- e. adotta i provvedimenti necessari e urgenti, informandone nella prima riunione il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere confermato nel suo incarico senza limiti di mandato.

Articolo 11 – Il Direttore

Il Direttore:

- a. coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b. cura l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- c. dirige il Centro studi per l'Ecumenismo in Italia;
- d. sovrintende ai contenuti del portale;
- e. sovrintende le attività scientifiche delle pubblicazioni cartacee e digitali.

Il Direttore può essere confermato nel suo incarico senza limiti di mandato.

Articolo 12 – Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea dei soci ha il compito di avanzare proposte per iniziative pubbliche e per ricerche storico-religiose per la promozione del dialogo in Italia;
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni. La data e il luogo della riunione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 5. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in altre occasioni, su delibera del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri o su richiesta di almeno un quarto dei soci ordinari e onorari.
- 6. L'Assemblea deve essere convocata con avviso di convocazione, inviato dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo e-mail, almeno un mese prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, della data e dell'ora.
- 7. La riunione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 9. I soci assenti possono delegare altri soci mediante delega scritta. Ogni socio partecipante all'Assemblea può ricevere un massimo di cinque deleghe.

Articolo 13 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a. offerte, contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità, legati, provenienti da singoli o da organismi pubblici e privati;
- b. assegnamenti di fondi provenienti dalla quota del 5 per mille dell'IRPEF;
- c. rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. depositi bancari, postali, titoli, risparmio gestito e amministrato, polizze assicurative, e altri strumenti finanziari esistenti o futuri.

Articolo 14 – Esercizio sociale

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15 – Scioglimento

- 1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe, individuati con la delibera di scioglimento.

Articolo 16 – Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile.